

## LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1618

Norme transitorie per l'applicazione della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato "Moscato di Pantelleria" e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala".

*(GU n.23 del 28-1-1952)*

Testo in vigore dal: 29-1-1952

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portanti norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato "Moscato di Pantelleria" e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala", non si applicano ai prodotti già esistenti alla data di entrata in vigore delle predette leggi, inclusi fra essi sia quelli già pronti presso le fabbriche, sia quelli esistenti presso i rivenditori.

Per lo smaltimento dei suddetti prodotti sono concessi i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge:

- a) per i prodotti esistenti nelle fabbriche: giorni 30;
- b) per i prodotti esistenti fuori delle fabbriche (depositi, commercianti, ecc.): giorni 90, elevati a sei mesi per quelli in bottiglia.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI - FANFANI -  
CAMPILLI - VANONI -  
ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI